



FSE
FESR

**I. C. S. “San Rocco”
di Marano (Napoli)
Sede: Via Castelbelvedere 3
80016 Marano di Napoli NA**

**Regolamento di Funzionamento
del
Comitato per la valutazione dei docenti
(L.107/2015, art.1, comma 129)**

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Composizione, nomina e durata.....	4
Articolo 3 - Compiti	4
Articolo 4 - Presidente.....	5
Articolo 5 - Accesso alle informazioni.....	5
Articolo 6 - Svolgimento delle sedute	5
Articolo 7 – Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri.....	5
Articolo 8- Verbalizzazione e pubblicità degli atti.....	6
Articolo 9 – Disposizioni finali	6

Premessa

Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015. Il collegio docenti e il consiglio di istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di valutazione. La funzione valutativa del dirigente scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi D.Lgvo 165/2001 art. 25) di valorizzazione delle risorse umane e di assicurazione della qualità dei processi formativi garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

Assegnazione del Fondo al personale docente

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

Finalità e natura del bonus

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

Comitato per la valutazione dei docenti

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti).

Linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale

130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

Finalità

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di trasformare l'elezione del comitato e il processo di valutazione del merito in un'effettiva opportunità di crescita del sistema innescando una compartecipazione generale da parte dell'intera comunità e coinvolgendo tutti al miglioramento dell'organizzazione.

Il processo valutativo, infatti, è un'occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e formazione e per programmare con maggiore precisione e cura gli interventi utili al miglioramento.

Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del servizio e lo sviluppo professionale.

La valutazione del merito deve garantire il più possibile un clima collaborativo e partecipativo.

Anche a questo fine, tenuto conto dell'entità delle risorse assegnate alla scuola, è opportuno contemperare l'esigenza di rendere minimamente incentivante l'importo del bonus con quella di ridurre in modo eccessivo la platea dei possibili beneficiari dell'incentivazione economica.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del *Comitato per la valutazione dei Docenti* (di seguito "Comitato") di cui all'art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, così come modificato dal comma 129 dell'art.1 della Legge 107/2015.
2. Il Comitato è istituito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'Istituto scolastico
3. Nessun compenso previsto per i membri.

Articolo 2 - Composizione, nomina e durata

1. La composizione del Comitato è determinata dal menzionato comma 129 come di seguito specificato:
 - tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
 - due rappresentanti dei genitori;
 - un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.
2. La scelta dei docenti in seno al Collegio dei Docenti avviene mediante votazione a scrutinio segreto dei candidati che si propongono spontaneamente all'assemblea. Risultano eletti i due candidati risultati primi per numero di voti validamente espressi.
3. La scelta del docente e dei due rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Istituto avviene mediante votazione a scrutinio segreto. Risultano eletti rispettivamente il docente e i due genitori candidati, primi classificati per numero di voti validamente espressi.
2. La nomina dei membri di cui al precedente comma 1 viene effettuata dal Dirigente Scolastico che è membro di diritto del Comitato e lo presiede.
3. Il Comitato dura in carica tre anni scolastici a partire dalla prima nomina. Qualora a seguito di decadenza, dimissioni o altro il Comitato risultasse privo di uno o più componenti, il Dirigente Scolastico provvede alle nuove nomine per la sostituzione dei componenti mancanti, nelle modalità previste dalla Legge. In tal caso i nuovi componenti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'Organo.

Articolo 3 - Compiti

1. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) e c) del punto 3 del già menzionato comma 129, art.1 L.107/15 e più precisamente:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
2. I criteri sono eventualmente rivedibili in ciascun anno scolastico del triennio di validità del Comitato
3. Le Linee Guida saranno in vigore fino all'emanazione da parte del MIUR delle linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale, così come stabilito dal comma 130 dell'art.11 della Legge 107/2015.
4. Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al precedente comma 1 dell'art.2 del presente regolamento ed è integrato con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria secondo le indicazioni normative vigenti.
5. Il Comitato valuta il servizio di cui all'art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori nominati, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà pertanto sostituito dal Consiglio di istituto o dal Collegio dei Docenti.

Articolo 4 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Comitato nei rapporti con gli Organi collegiali, con il membro esterno del comitato, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con gli organi del Sistema Nazionale di Valutazione.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato.

Articolo 5 - Accesso alle informazioni

1. Il Comitato dispone di piena autonomia operativa. A tal fine gli uffici di Segreteria garantiscono il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alla conoscenza tempestiva di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della privacy.
2. Il Comitato può convocare per audizioni i docenti che richiedono la valutazione del servizio, i quali sono tenuti a fornire con sollecitudine le informazioni richieste.
3. I Componenti del Comitato sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Articolo 6 - Svolgimento delle sedute

Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria ogni volta che sia necessario in relazione alle esigenze delle attività da espletare. L'invio della convocazione ai singoli componenti, anche per via telematica, deve avvenire almeno cinque giorni prima della seduta. Il Presidente può, tuttavia, per motivi di urgenza, convocare il Comitato con preavviso inferiore.

Il dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento;

- b. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
- c. Le riunioni del Comitato non sono pubbliche; per la discussione di particolari argomenti il Presidente può invitare alle riunioni soggetti esterni alla composizione del Comitato.
- d. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- e. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Nucleo designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il componente più anziano di età.

Art 7 Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri

Il comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate dalla legge 107/2015 (Comma 129). Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza formali vincoli. In linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree di esercizio della professionalità.

La valutazione del docente deve essere globale e scaturire dall'insieme delle tre aree.

Precondizioni per riconoscimento del merito

- Mancanza di assenze saltuarie e frequenti :Limite di assenza del 10% delle ore complessive di insegnamento con deroga al 20% per gravi motivi di salute,
- Nessuna sanzione disciplinare nell'ultimo biennio,incluso l'anno in corso
- Mancanza di segnalazioni negative da parte dei genitori e colleghi.
- Presenza assidua alle attività collegiali e riunioni di progetto, programmazioni e incontri scuola-famiglia

Condizioni di accesso alla Valutazione

- Il Bonus premiale sarà assegnato esclusivamente ai docenti a contratto a tempo indeterminato di scuola infanzia, primaria, secondaria di 1° grado. Non possono accedere i docenti neo immessi
- La percentuale dei docenti da valorizzare sarà max del 30 %
- Compilazione della tabella valutazione pubblicata sul sito
- Le evidenze prodotte devono interessare tutte e tre le aree

Elementi di giudizio del DS

- Esame della documentazione allegata alla tabella
- presenza di segnalazioni positive/negative da parte di genitori, studenti, colleghi

Il D.S. valuterà sulla base dei criteri elaborati dal Comitato le documentazioni prodotte allo scopo dai singoli docenti. e provvederà all'assegnazione del bonus con apposito provvedimento e annessa motivazione

Articolo 8 – Verbalizzazione e pubblicità degli atti

1. Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale. Il verbale viene approvato di norma nella seduta successiva, ovvero seduta stante, anche soltanto per singoli punti.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e, una volta approvato, deve essere pubblicato nell'area riservata al personale del sito web istituzionale.
3. Eventuali decisioni relative a singole persone oggetto di specifica considerazione da parte del Comitato sono comunicate alle stesse in forma individuale.
4. Il Comitato garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.

Articolo 9 – Disposizioni finali

1. L'attuale composizione del Nucleo di Valutazione dura fino alla sua naturale scadenza.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto di emanazione da parte del Dirigente Scolastico.